

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n. 24 del 24.11.2022

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto in data 21.11.2022 la richiesta di parere alla proposta di Deliberazione n. 53 del 21.11.2022 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS.267/2000 PER ORDINANZA INGIUNZIONE CARTELLA ESATTORIALE AGENZIA DELLE ENTRATE
--

IL REVISORE UNICO

Premesso

che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione n. 53 del 21.11.2022 di Consiglio Comunale “**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194**

DEL D.LGS.267/2000 PER ORDINANZA INGIUNZIONE CARTELLA ESATTORIALE AGENZIA DELLE ENTRATE” nella quale si indica che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 194;

Vista la Relazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo ed i relativi allegati dai quali si evince che:

- il debito fuori bilancio che si intende riconoscere con la proposta di deliberazione in oggetto scaturisce da un provvedimento avente valore di ordinanza-ingiunzione emesso nei confronti del Comune di San Sperate nel corso del procedimento R.G. 2018/8755 inerente un contenzioso tra il Comune ed il Garante della Privacy attualmente in corso davanti al Tribunale Civile di Cagliari;
- il contenzioso trae origine dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della graduatoria dell'asilo nido comunale relativo all'anno 2014/2015 contenente i dati anagrafici dei richiedenti e dal successivo avvio della fase preistruttoria del procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune da parte dell'Autorità Garante (comunicazione protocollo n. U.0001011.1 del 14.01.2015 acquisito al ns. prot. 472 del 14.01.2015);
- la fase preistruttoria è stata definita dall'Autorità in data 07.09.2015 con la notifica all'Ente della contestazione della violazione delle previsioni di cui all'art. 19, comma 3 e 162 comma 2-bis del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy);
- nel rispetto dei termini di cui all'art. 19, c. 3 e art. 162 c.2-bis D.Lgs 196/2003, in data 28.09.2015 il Comune di San Sperate ha presentato le proprie memorie in ordine ai fatti contestati e ha richiesto di poter formulare ulteriori integrazioni in sede di audizione (comunicazione protocollo n. U.0024759 del 07.09.2015 acquisito al ns. prot. 8667 del 07.09.2015),
- in seguito alla convocazione dell'Autorità, inoltrata in data 31.05.2016 (nota prot. U.0016045 del 31.05.2016 acquisita al ns. prot. 5877 del 01.06.2016), il Comune di San Sperate è stato sentito per l'audizione ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 689/1981, e, all'esito dell'audizione, in data 04.07.2016, l'Autorità ha redatto apposito verbale. Da allora, l'Autorità garante non ha mai emanato l'ordinanza ingiunzione preveduta dall'art. 18 della medesima legge n. 689/1981;
- insieme alle modifiche al Codice della privacy previste dal D. Lgs. 101/2018 introdotte per adeguare il quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (applicabile dal 28 maggio 2018), il legislatore ha emanato una disposizione di diritto intertemporale in relazione alle violazioni delle norme del Codice della privacy commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni europee e, in particolare, in ordine ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza ingiunzione al momento dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento;

- l'art 18 del D. Lgs. 101/2018 ha previsto, da un lato, la possibilità per il soggetto sottoposto al procedimento sanzionatorio di definire il procedimento corrispondendo entro un termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, una somma pari ai 2/5 del minimo edittale e, dall'altro, in alternativa al pagamento in misura ridotta, la facoltà di presentare nuove memorie entro un termine perentorio di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo (avvenuta il 19 settembre 2018). In mancanza la norma prevede che «l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l'atto di contestazione immediata di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione»;
- non avendo il Comune né proceduto al pagamento in misura ridotta né tantomeno presentato nuove memorie integrative, l'Autorità Garante, in virtù della trasformazione *ope legis* dell'atto di contestazione dell'infrazione in ordinanza-ingiunzione, ha iscritto al ruolo le somme portate dall'atto di contestazione datato 07.09.2015 e trasmesso il ruolo al concessionario per la riscossione, il quale ha emesso in data 27.05.2022 nei confronti del Comune la cartella esattoriale n. 02520229003698003000 per l'importo di Euro 21.894,56;
- attualmente risulta pendente giudizio nanzi il Tribunale Ordinario di Cagliari avverso la predetta cartella esattoriale;
- Il giudice ordinario, nonostante la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate non si è espresso in merito nelle due precedenti udienze ma ha rimandato alla trattazione della data del 21.11.2023 anche la decisione in merito alla richiesta di sospensione del procedimento richiesta;

Preso atto che dalla relazione allegata alla proposta di deliberazione si evince un debito complessivo pari a Euro **21.894,56** da provvedimento sanzionatorio avente valore di ordinanza ingiunzione;

Valutato che il suddetto debito fuori bilancio, come risulta dall'esame della documentazione fornita e da giurisprudenza pronunciata in materia (vedasi a titolo di esempio la Corte dei Conti sezione controllo Campania n. 384 del 2011 – Corte dei Conti Sezione regionale di controllo Basilicata parere n. 18/2013 – Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Liguria Parere n. 105/2016), è riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 di cui sopra;

Valutato in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio pari a **Euro 21.894,56** trova copertura nelle risorse accantonate nel risultato di amministrazione relativo al Rendiconto approvato

per Euro 20.605,88 che verrà applicato con la variazione di cui alla proposta di CC n. 51 del 18.11.2022 nella quale sono state stanziati le risorse mancanti mediante utilizzo di fondi comunali per Euro 1.288,68 come da attestazione di copertura finanziaria rilasciata in data odierna dal Responsabile finanziario.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Servizio finanziario ricevuti in allegato alla richiesta di parere;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico:

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del TUEL previa approvazione della variazione di bilancio di cui alla proposta n. 51 del 18.11.2021 che ne garantisce la copertura.

Copia degli atti relativi al debito fuori bilancio dovranno essere trasmessi per legge alla Corte dei Conti.

Il Revisore Unico